

**1/2012/A/1/S - Siteb rassegna del Bitume: invio gratuito.****Riferimenti Internet:**

<u>Numero</u>	<u>Data</u>	<u>Settore Merceologico</u>	<u>Argomento</u>
1/2012/S	26/01/2012	Edilizia	Attualità – Note ANCE

SITEB ci informa che è possibile ricevere gratuitamente, su richiesta, la rivista ufficiale, la "Rassegna del Bitume".

Le imprese possono comunicarci il loro interesse, unitamente all'indirizzo postale completo dove la rivista deve essere spedita, all'indirizzo [info@assindustria.lu.it](mailto:info@assindustria.lu.it).

Referente:

Lorena Suffredini

**1/2012/A/2/S - SOA: acquisizione di Delo Sovim da parte di Soatech.****Riferimenti Internet:**

<u>Numero</u>	<u>Data</u>	<u>Settore Merceologico</u>	<u>Argomento</u>
1/2012/S	26/01/2012	Edilizia	Attualità – Note ANCE Toscana

Ance Toscana ci comunica che, a seguito del rilascio da parte dell'Autorità di Vigilanza della necessaria autorizzazione, si è recentemente perfezionata la cessione di Delo Sovim Soa alla società di attestazione La Soatech.

Precisiamo che, analogamente a quanto verificatosi con Delo Sovim, anche La Soatech veda la partecipazione di Ance al capitale sociale per cui viene confermata ai fini associativi la presenza del sistema Ance nel sistema delle società di attestazione.

Referente:

Lorena Suffredini

**1/2012/A/3/S - Assemblea di Ance Lucca - rinnovo delle cariche.****Riferimenti Internet:**

<u>Numero</u>	<u>Data</u>	<u>Settore Merceologico</u>	<u>Argomento</u>
1/2012/S	07/02/2012	Edilizia	Attualità – Attualità

Segnaliamo che lunedì 6 febbraio 2012, si è svolta l'Assemblea di Ance Lucca, che a seguito delle recenti dimissioni di Luca Gelli dalla carica di Presidente, ha proceduto a rinnovare le cariche della Sezione.

Alla carica di Presidente è stato eletto, per il triennio 2012-2015, Renato Galli (GBA Costruzioni S.r.l.), che ha nominato come Vice Presidenti Leonardo Casanova (Costruzioni Edil-Ston S.r.l.) e Luca Gelli (Celfa S.r.l.) al quale è stata confermata la delega per le questioni sindacali, già affidatagli dal Consiglio direttivo uscente.

Questo, inoltre, il Consiglio direttivo scelto dalle numerose imprese presenti:

in rappresentanza della Media Valle e Garfagnana: Marcello Benassi (Benassi Bruno Costruzioni S.n.c.), Dario Contrucci (Contrucci Costruzioni S.r.l.) e Giuseppe Giacchini (Impresa edile Giacchini Giuseppe S.r.l.);

in rappresentanza della Piana di Lucca: Paolo Giannini (Giannini Giusto S.r.l.), Massimo Puccetti (Puccetti S.p.A.) e Fabio Francesconi (Fabio Francesconi S.r.l.);

in rappresentanza della Versilia: Giuseppe Bicicchi (Bicicchi Felice S.r.l.), Andrea Cerri (Impresa edile Geom. Cerri Andrea) e Nicola Venturini (Varia Costruzioni S.r.l.).

Completano il Consiglio direttivo: Oliviero Del Debbio (Del Debbio S.p.A.), eletto come membro aggiunto che rappresenterà Ance Lucca nella Giunta dell'Associazione industriali insieme al Presidente Galli; Edo Puccetti (Puccetti S.p.A.), Presidente della Cassa Edile Lucchese; Alessandro Pardini (La Quadrifoglio Scavi S.r.l.) Presidente della Scuola Edile Lucchese; Simone Bianchi (Impresa edile Ing. Michele Bianchi), Presidente del CPT Lucca; Stefano Varia (Varia Costruzioni S.r.l.), Presidente del Consorzio Serchio 2000 e Stefano Francesconi (Centro Pavimentazioni S.r.l.) Presidente del Consorzio Sistema Edile.

Il Presidente Galli insieme ai Vice Presidente, informa di essere a disposizione delle imprese associate per ogni questione rivesta loro interesse e invita i colleghi a rivolgersi agli uffici di Ance Lucca (dr. Antonio M. Orazi - d.ssa Lorena Suffredini tel. 05834441) per qualsiasi necessità.

*Referente:*

*Lorena Suffredini*

## 1/2012/A/4/S - "Barometro delle costruzioni" Toscana marzo 2012.

### **Riferimenti Internet:**

<u>Numero</u>	<u>Data</u>	<u>Settore Merceologico</u>	<u>Argomento</u>
1/2012/S	23/03/2012	Edilizia	Attualità – Attualità

Riportiamo, in allegato, il "Barometro delle costruzioni", marzo 2012, pubblicazione periodica redatta dal Centro Studi di Ance Toscana.

*Referente:*

*Lorena Suffredini*

## 1/2012/L/1/S - Costo mano d'opera edile – tabella 1/2012.

### Riferimenti Internet:

<u>Numero</u>	<u>Data</u>	<u>Settore Merceologico</u>	<u>Argomento</u>
1/2012/S	13/01/2012	Edilizia	Contrattazione collettiva

Riportiamo di seguito la nuova tabella del costo orario della manodopera edile in provincia, a valere dal 1° gennaio 2012.

Precisiamo che le modifiche si sono rese necessarie in quanto l'Accordo di rinnovo del C.c.n.l. 19 aprile 2010 ha previsto, con decorrenza 1° gennaio 2012, la terza *tranche* di aumenti retributivi, per operai con qualifica del 2° livello pari a 36,27 €.

Referente:

Lorena Suffredini

## 1/2012/L/2/S - C.c.n.l. edili – tabelle retribuzioni operai, impiegati e apprendisti 1° gennaio 2012.

### Riferimenti Internet:

<u>Numero</u>	<u>Data</u>	<u>Settore Merceologico</u>	<u>Argomento</u>
1/2012/S	13/01/2012	Edilizia	Contrattazione collettiva

In merito a quanto stabilito con l'Accordo 19 aprile 2010 di rinnovo del C.c.n.l. edili e affini, riportiamo in allegato le tabelle delle retribuzioni per gli operai e gli impiegati, unitamente ai minimi di retribuzione per gli apprendisti, a valere nella nostra provincia dal 1° gennaio 2012.

In particolare, ricordiamo che l'accordo prevede al 1° gennaio 2012 la terza *tranche* di aumento retributivo per operai del 2° livello pari a 36,27 €.

Referente:

Lorena Suffredini

## 1/2012/L/3/S - DURC e congruità: indicazioni operative.

### Riferimenti Internet:

<u>Numero</u>	<u>Data</u>	<u>Settore Merceologico</u>	<u>Argomento</u>
1/2012/S	10/02/2012	Edilizia	DURC - DURC

Segnaliamo che la Commissione nazionale delle Casse edili - CNCE ha reso note le indicazioni operative connesse alla Delibera del Comitato della bilateralità (1) sulla verifica di congruità.

In particolare, le indicazioni prevedono l'inserimento, a partire dalla denuncia del mese di febbraio 2012, di nuovi campi nel modello di denuncia, necessari per una corretta verifica secondo quanto stabilito dalle parti con la citata Delibera; la necessità che le Casse edili diano informazione alle imprese che, dalla denuncia del mese di aprile 2012, sarà effettuata una verifica di congruità della manodopera denunciata

(1) Delibera n. 1/2011 commentata nel prg 13/2011/L/3/S del 1 dicembre 2011.

nei lavori pubblici e in quelli privati di importo complessivo superiore ai 70.000 euro; che sempre dalla denuncia del mese di aprile 2012 le Casse si dovranno dotare di un "contatore di congruità" che consentirà alle Casse stesse e all'impresa principale interessata di monitorare mensilmente l'avviamento degli indicatori di congruità.

Mentre riportiamo in allegato le indicazioni operative della CNCE, segnaliamo che la Cassa edile lucchese fornirà alle imprese tutte le informazioni necessarie al riguardo, organizzando apposita riunione.

Precisiamo, inoltre, che stiamo verificando la possibilità di istituire uno specifico sportello per assistere le aziende, di cui daremo notizia tempestivamente.

*Riferimenti altri documenti interni:*  
 13/2011/L/3/S del 1° dicembre 2011.

*Referente:*  
 Lorena Suffredini

## 1/2012/L/4/S - DURC e intervento sostitutivo della Stazione appaltante: chiarimenti.

### **Riferimenti Internet:**

<u>Numero</u>	<u>Data</u>	<u>Settore Merceologico</u>	<u>Argomento</u>
1/2012/S	23/02/2012	Edilizia	DURC - DURC

Il Ministero del lavoro ha fornito(1) i chiarimenti sull'operatività dell'intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza dell'appaltatore o del subappaltatore, (2).

L'intervento ministeriale risolve, finalmente, l'annosa questione relativa al blocco del Sal per irregolarità contributiva del subappaltatore, circostanza questa che ormai da tempo creava forti criticità nell'esecuzione degli appalti confermando, peraltro, che il principio di responsabilità solidale non possa che riferirsi al solo personale impiegato nell'appalto e che il valore del subappalto costituisce un limite normativamente previsto.

Ricordiamo che l'art. 4 del Regolamento prevede che: "in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile".

Di seguito i chiarimenti del Ministero:

### **1) Quando opera l'intervento sostitutivo**

- L'intervento sostitutivo della stazione appaltante, oltre ad operare quando il debito delle stazioni appaltanti copre interamente quanto dovuto agli Istituti e alle Casse Edili, può effettuarsi anche quando lo stesso debito sia in grado solo in parte di "colmare" le inadempienze evidenziate nel DURC.

(1) Circolare n. 3/2012.

(2) Art. 4 del Regolamento di attuazione del Codice degli Appalti (D.P.R. n. 207/2010).

- L'intervento sostitutivo potrà intervenire solo successivamente alle ritenute indicate all'art. 4,3 secondo il quale: "in ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva".

## 2) Come opera la ripartizione dei versamenti

Nel caso in cui l'importo delle irregolarità sia superiore rispetto alla capienza dell'intervento sostitutivo, quest'ultimo deve essere eseguito, al fine di ripartire le somme tra i diversi soggetti (Inps, Inail e Casse edili), mediante il principio di proporzionalità dei versamenti in base ai crediti evidenziati nel Durc o comunicati dai soggetti stessi, a seguito della richiesta della stazione appaltante.

## 3) Comunicazione dell'intervento sostitutivo

E' stata individuata l'opportunità che le stazioni appaltanti diano un'immediata comunicazione agli Istituti e alle Casse edili dell'intenzione di sostituirsi nei pagamenti e dell'importo degli stessi, circostanza questa che permetterà il necessario coordinamento nel caso di interventi azionati da più stazioni appaltanti.

## 4) L'intervento sostitutivo in caso di subappalto

L'intervento della stazione appaltante nei casi di irregolarità del subappalto, oltre a riguardare esclusivamente il personale impiegato nell'appalto, a operare esclusivamente sulle somme residue a seguito delle ritenute dello 0,50 di cui sopra e oltre ad intervenire solo dopo un eventuale intervento sostitutivo in caso di irregolarità dell'appaltatore, non può eccedere il valore del debito che l'appaltatore ha nei confronti del subappaltatore alla data di emissione del Durc irregolare. Anche quando l'intervento sostitutivo soddisfi solo in parte i debiti contributivi del subappaltatore, il pagamento nei confronti del subappaltatore si svincola.

## 5) L'intervento sostitutivo e le irregolarità fiscali

Il dicastero ha altresì precisato che anche nel caso in cui opera la verifica degli adempimenti fiscali, ogni qualvolta le Amministrazioni pubbliche debbano procedere a pagamenti di importi superiori a 10.000 euro, comunque l'intervento per i debiti contributivi ha la precedenza dinanzi a quelli fiscali.

Referente:

Lorena Suffredini

## 1/2012/L/5/S - Lavori pubblici: DURC e intervento sostitutivo della stazione appaltante nota INAIL.

### Riferimenti Internet:

<u>Numero</u>	<u>Data</u>	<u>Settore Merceologico</u>	<u>Argomento</u>
1/2012/S	05/04/2012	Edilizia	DURC - DURC

L'INAIL ha fornito alcuni chiarimenti operativi sull'intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di irregolarità dell'appaltatore o del subappaltatore(1) già oggetto di intervento ministeriale(2).

L'Inail ribadisce i soggetti nei cui confronti opera l'intervento (appaltatore o subappaltatore), i soggetti tenuti ad attivare tale l'intervento (tutte le stazioni appaltanti), le modalità con le quali l'istituto, in occasione della verifica della regolarità contributiva riferita all'intera situazione aziendale e prima di attestare l'irregolarità, deve esperire la procedura di richiesta di regolarizzazione(3).

(1) Art. 4, DPR n. 207/2010.

(2) Cfr. circolare Ministero Lavoro n. 3/2012 prg. 1/2012/L/4/S del 23 febbraio 2012.

(3) Ex art. 7 del D.M. 24/10/2007.

Si chiarisce che:

- le somme per le quali deve intervenire la stazione appaltante, al netto della ritenuta dello 0,50%, possono colmare in tutto o anche solo in parte il debito contributivo riscontrato a carico dell'operatore economico (appaltatore o subappaltatore);
- qualora l'importo dell'inadempienza riguardi più istituti (Inps, Inail e Casse Edili) e l'importo per il quale interviene la stazione appaltante sia inferiore, l'intervento sostitutivo opererà proporzionalmente;
- una volta effettuato l'intervento sostitutivo, la stazione appaltante non dovrà richiedere un nuovo Durc, per versare l'eventuale residuo all'operatore economico, salvo evidentemente i casi di fasi successive dell'appalto o di diverso appalto.

#### **Intervento sostitutivo in caso di subappalto**

In caso di irregolarità del subappaltatore, l'intervento della stazione appaltante opererà nei limiti del debito che l'appaltatore ha nei confronti del subappaltatore e, una volta soddisfatta l'irregolarità di quest'ultimo, la stazione appaltante potrà effettuare il pagamento all'appaltatore regolare, qualora sussistano somme residue.

Anche in questo caso vale la regola del criterio proporzionale nel caso in cui il debito nei confronti degli istituti sia maggiore rispetto all'importo di intervento della stazione appaltante.

#### **Modalità di pagamento**

L'Associazione nazionale costruttori edili ANCE ha in corso contatti con l'Agenzia delle Entrate per introdurre nell'attuale modello F24 un nuovo codice identificativo per l'intervento sostitutivo.

Nel frattempo, le stazioni appaltanti effettueranno il pagamento dell'intervento sostitutivo mediante accredito sul conto corrente bancario della Sede che ha attestato l'irregolarità, salvo il caso in cui siano in corso procedure particolari (procedure concorsuali o crediti iscritti al ruolo) per le quali è necessario seguire la normativa di riferimento.

#### **Flusso operativo**

L'Inail ha fornito alcune indicazioni relative ai casi in cui, stante il continuo flusso di pagamenti e di sistemazioni contabili, possa accadere che tra l'attestazione dell'irregolarità contributiva e l'intervento sostitutivo vi siano dei cambiamenti degli importi, nel senso che l'inadempienza contributiva sia nel frattempo diminuita.

- 1) La stazione appaltante, ricevuto il Durc irregolare, deve manifestare la volontà di attivare l'intervento sostitutivo, mediante posta elettronica o Pec, compilando il modulo allegato e indicando l'importo dell'intervento.
- 2) La sede Inail, ricevuta la richiesta della stazione appaltante:
  - a) verifica l'inadempienza contributiva ed eventuali cambiamenti tra la data di emissione del Durc e la data di ricezione della comunicazione della stazione appaltante;
  - b) comunica al responsabile del procedimento il codice IBAN della sede e se l'importo nel frattempo si sia eventualmente ridotto, attraverso appositi moduli a disposizione delle sedi Inail;in considerazione della possibilità di più interventi sostitutivi, l'Inail ha invitato le propri sedi territoriali ad una gestione veloce delle pratiche, stante il mutare degli importi proprio in considerazione di più interventi sostitutivi e al fine di evitare pertanto incassi non dovuti.
- 3) La stazione appaltante paga quindi tramite accredito bancario nel più breve tempo possibile proprio per evitare incroci con altri versamenti da parte di altre stazioni appaltanti.

*Riferimenti altri documenti interni:*  
1/2012/L/4/S del 23 febbraio 2012.

*Referente:*  
Lorena Suffredini

## 1/2012/L/6/S - Appalti e responsabilità solidale: limite dei due anni.

### Riferimenti Internet:

<u>Numero</u>	<u>Data</u>	<u>Settore Merceologico</u>	<u>Argomento</u>
1/2012/S	4/05/2012	Edilizia	Lavoro in appalto – Lavoro in appalto

### INBREVE

**Il Ministero del lavoro precisa che il termine di due anni per la responsabilità solidale in caso di subappalto decorre dalla fine delle lavorazioni oggetto di quest'ultimo.**

Il Ministero del Lavoro(1), ha recentemente confermato che il limite dei due anni dalla cessazione dell'appalto, contenuto nella norma sulla responsabilità solidale(2), deve essere considerato, nel caso del subappalto, decorrente dalla cessazione dei lavori del subappaltatore in forza del relativo contratto.

Il Ministero precisa, infatti, che un'interpretazione differente porterebbe a sostenere, in appalti che durino molti anni, che l'appaltatore rimanga responsabile solidale con i propri subappaltatori per l'intero periodo, interpretazione in netto contrasto con la volontà del legislatore di porre un termine al regime della solidarietà altrimenti eccessivamente gravosa.

Referente:

Lorena Suffredini

(1) Nell'allegata nota del 13 aprile 2012, in risposta ad un quesito inviato dall'Ance.

(2) Art. 29, c. 2, del D.Lgs. n. 276/2003.

## 1/2012/L/7/S - DURC: intervento sostitutivo della stazione appaltante – chiarimenti INPS.

### Riferimenti Internet:

<u>Numero</u>	<u>Data</u>	<u>Settore Merceologico</u>	<u>Argomento</u>
1/2012/S	3/05/2012	Edilizia	DURC - DURC

Dopo l'INAIL(1) anche l'INPS e l'Agenzia delle Entrate(2) hanno fornito istruzioni operative in merito all'intervento sostitutivo della stazione appaltante(3), nei casi in cui il responsabile del procedimento verifichi l'irregolarità del Durc relativamente alla posizione dell'appaltatore o del subappaltatore.

In generale ricordiamo che:

- tale intervento, comporta il pagamento diretto nei confronti degli Istituti previdenziali e delle Casse edili, dopo aver proceduto alla trattenuta dello 0,50% che sarà svincolata solamente in sede di liquidazione del saldo finale;
- nel caso in cui il debito della stazione appaltante sia in grado di colmare le irregolarità accertate con il Durc solo in parte, il relativo pagamento sarà effettuato proporzionalmente presso i predetti enti.
- qualora, l'irregolarità riguardi il subappaltatore, l'intervento sostitutivo opererà nel limite del debito che l'appaltatore ha nei confronti del subappaltatore alla data di emissione del Durc irregolare.

(1) Cfr. prg. 1/2012/L/5/S del 5 aprile 2012.

(2) Circolare INPS n. 54/2012, circolare Agenzia delle entrate n. 34/2012.

(3) Art. 4 del D.P.R. n. 207/2010.

Forniamo, di seguito, alcune istruzioni operative alla luce degli ultimi chiarimenti:

**a) Comunicazione preventiva**

Ogni qualvolta il responsabile dei lavori acquisisca un Durc irregolare, la stazione appaltante deve comunicare la volontà di intervenire per posta elettronica certificata alla sede Inps che ha accertato l'inadempienza, mediante il modello allegato alla circolare e indicando l'importo che si intende versare.

**b) Versamento dei crediti**

Il pagamento di quanto dovuto sarà effettuato successivamente, secondo le modalità previste per l'adempimento contributivo da parte dell'esecutore o del subappaltatore nei confronti dell'Inps.

A tal proposito, l'Istituto ha anche ricordato che l'Agenzia delle Entrate ha disposto l'integrazione della "tabella dei codici identificativi" prevista nella sezione Contribuente del modello F24, istituendo il Codice 51 che indica l'intervento sostitutivo.

L'Inps prosegue precisando che la compilazione della detta sezione Contribuente dovrà riportare i dati del contribuente beneficiario del pagamento, mentre nel campo codice fiscale del coobbligato dovrà essere indicato il codice fiscale della stazione appaltante.

Al fine di uniformare le modalità dell'intervento sostitutivo, l'Inps ha predisposto un modello contenente tutte le informazioni utili all'effettuazione di tale intervento, tra le quali l'eventuale conferma o variazione dell'importo e le modalità di compilazione del modello F24.

Il pagamento dovrà essere effettuato entro 30 giorni, comunicandolo successivamente mediante Pec o email all'Inps, al fine di gestire successivi ulteriori interventi.

**c) Ulteriori istruzioni**

Prima dell'emissione del Durc irregolare, il contribuente deve essere invitato a regolarizzare(4), entro i successivi 15 giorni.

Tenuto conto di tale invito e dei tempi brevi di tale procedura e di emissione del Durc, potrebbe avvenire che nel frattempo il debito si sia ridotto, a seguito del pagamento del contribuente di partite di credito maturate successivamente all'emissione del Durc.

Pertanto, l'INPS, una volta ricevuto il modello relativo alla comunicazione preventiva della stazione appaltante deve:

- verificare l'attuale posizione debitoria del contribuente;
- definire le specifiche del pagamento con F24 in relazione alla gestione previdenziale interessata;
- trasmettere, non oltre il terzo giorno dal ricevimento della comunicazione preventiva, il modello al responsabile del procedimento, contenente tutti i dati relativi all'espletamento del corretto intervento.

In tal senso sono state date istruzioni agli operatori INPS al fine di evitare eventuali duplicazioni e versamenti non dovuti.

*Referente:*

*Lorena Suffredini*

(4) Art. 7, c. 3 del D.M. 24/10/2012.



## 1/2012/V/1/S - Lavori pubblici: indicazioni autorità vigilanza su procedura negoziata.

### Riferimenti Internet:

<u>Numero</u>	<u>Data</u>	<u>Settore Merceologico</u>	<u>Argomento</u>
1/2012/S	13/01/2012	Edilizia	Rapporti con la Pubblica Amministrazione – Rapporti con la Pubblica Amministrazione

L'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ha aggiornato(1) le indicazioni operative per la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara nei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria(2) a seguito delle recenti modifiche legislative(3).

Tra le novità analizzate:

- l'aumento da 500.000 ad **un milione di euro** della soglia, entro la quale è consentito affidare i lavori con la procedura negoziata senza bando a cura del responsabile del procedimento;
- l'innalzamento della soglia per l'affidamento tramite procedura negoziata dei lavori sui beni culturali;
- l'intervento sul regime generale della procedura negoziata;
- l'innalzamento della soglia per l'affidamento diretto dei contratti di servizi e forniture.

*Riferimenti altri documenti interni:*

22/2011/V/1 del 10 giugno 2011.

*Referente:*

Lorena Suffredini

(1) Determinazione n. 8 del 14 dicembre 2011.

(2) V. prg. 22/2011/V/1 del 10 giugno 2011.

(3) DL. 13 maggio 2011 n. 70, Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia, convertito in legge dalla L. n. 106 del 12 luglio 2011.

## 1/2012/V/2/S - Conversione del decreto "Salva Italia": le novità per il settore.

### Riferimenti Internet:

<u>Numero</u>	<u>Data</u>	<u>Settore Merceologico</u>	<u>Argomento</u>
1/2012/S	25/01/2012	Edilizia	Varie - Provvedimenti normativi

E' stata pubblicata la Legge di conversione con modificazioni del Decreto Legge "Salva Italia"(1).

La Legge conferma le misure di interesse del settore in materia di urbanistica ed edilizia, in particolare;

- opere di urbanizzazione a scomputo (art. 45, 1): la norma ripropone la possibilità di eseguire direttamente tali opere da parte del titolare del permesso di costruire o di altro titolo abilitativo;
- piani casa regionali per l'housing sociale (art. 45, 3 e 4): la norma va nella direzione della semplificazione procedurale, permettendo l'approvazione dei relativi accordi di programma con DM anziché con DPCM;
- bonifica dei siti inquinati (art. 49, 5): la norma, nell'intento di facilitare la bonifica e il recupero di aree inquinate anche dimesse, consente, qualora si sia in presenza di interventi di particolare complessità, di

(1) L. n. 214 del 22 dicembre 2011 pubblicata sulla G.U. n. 300 del 27 dicembre 2011.

articolare il progetto per stralci funzionali.

La Legge introduce anche alcune novità in materia di lavori pubblici.

Alleghiamo una breve nota elaborata da Ance che fa il punto sulle principali modifiche introdotte dal Decreto e dalla Legge di conversione.

*Referente:*

Lorena Suffredini

## 1/2012/V/3/S - L'avvalimento nelle procedure di gara: documento dell'Autorità di vigilanza.

### **Riferimenti Internet:**

<u>Numero</u>	<u>Data</u>	<u>Settore Merceologico</u>	<u>Argomento</u>
1/2012/S	26/01/2012	Edilizia	Rapporti con la pubblica amministrazione – Rapporti con la pubblica amministrazione

Come noto, l'avvalimento consiste nella possibilità, riconosciuta a qualunque operatore economico, singolo o in raggruppamento, di soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti necessari per partecipare ad una procedura di gara, facendo affidamento sulle capacità di altri soggetti indipendentemente dai legami sussistenti con questi ultimi.

Trattandosi di una materia suscettibile di incidere profondamente su settori delicati, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ha predisposto il documento di consultazione "L'avvalimento nelle procedure di gara" che riassume le criticità rilevate dall'Autorità stessa a seguito delle indagini effettuate e dei dubbi manifestati dagli operatori nei quesiti pervenuti, e fa il punto anche sulla giurisprudenza in materia ormai copiosa.

Il documento è scaricabile dal sito [www.avcp.it](http://www.avcp.it).

*Referente:*

Lorena Suffredini

## 1/2012/V/4/S - Autorità vigilanza contratti pubblici: accesso documentazione da parte della SOA.

### **Riferimenti Internet:**

<u>Numero</u>	<u>Data</u>	<u>Settore Merceologico</u>	<u>Argomento</u>
1/2012/S	07/02/2012	Edilizia	Qualificazione – Attestato SOA

L'autorità di vigilanza sui contratti pubblici(1)ha fornito indicazioni in merito al procedimento(2), che consente ad ogni SOA di poter verificare l'operato degli altri Organismi di attestazione, previo rilascio di un nulla osta da parte dell'Autorità di vigilanza.

Il nulla osta consente l'accesso alla documentazione e agli atti sulla base dei quali è stato emesso l'attestato di sospetta regolarità e, più in particolare, permette di verificare il possesso dei requisiti generali e speciali dell'impresa qualificata.

(1) Comunicato n. 70 del 21 dicembre 2011 pubblicato sulla G.U. n. 14 del 12 gennaio 2012..

(2) Previsto dall'art. 75 del D.P.R. n. 207/2010.

Tale possibilità è, tuttavia, riservata alle SOA di cui l'impresa attestata sia stata già cliente avendo sottoscritto con questa un contratto di attestazione ciò indipendentemente se ne sia conseguito o meno un attestato.

Lo scopo della norma sta nel consentire alle SOA che non abbiano attestato un'impresa, o che ne conoscano le modeste potenzialità, di poter verificare l'effettiva consistenza delle attestazioni rilasciate da altri soggetti.

La norma si propone, quindi, di impedire alle imprese di poter "bandire" una gara tra più SOA in modo da ottenere, indipendentemente dalla legittimità dell'attestato, il massimo possibile in termini di qualificazione, o di poter sottoscrivere un nuovo contratto con una seconda SOA successivamente al diniego dell'attestazione da parte della prima o, più frequentemente, dopo una risoluzione consensuale del contratto stipulato con una SOA troppo rigida.

Molto delicato, pertanto, è il ruolo dell'Autorità che ricevuta una domanda di nulla osta dovrà ben valutarne la motivazione, analizzando accuratamente anche quanto presentato dalla SOA a comprova di aver effettuato ogni verifica possibile in merito alle presunte irregolarità.

Della valutazione della possibile fondatezza delle presunte irregolarità, è incaricata l'Unità Organizzativa (U.O.) dell'Ufficio per la Vigilanza sull'Attività di Attestazione (U.V.A.), che informerà la SOA vigilata e, per conoscenza, l'impresa titolare dell'attestazione, assegnando un termine di 10 giorni per evidenziare eventuali ostacoli formali all'accesso.

Entro il termine di 30 giorni la Direzione Generale rilascia il nulla osta o rigetta l'istanza, informandone le parti interessate. Nel primo caso, l'Autorità assegna il termine di 30 giorni per l'acquisizione dei documenti presso l'altra SOA e 30 giorni per le verifiche del caso. Scaduto il termine, la SOA richiedente dovrà, comunque, fornire all'Autorità una relazione conclusiva sull'esito delle verifiche.

Qualora dalla relazione risulti che l'attestazione sospetta sia stata rilasciata in carenza dei requisiti previsti dal Regolamento, l'U.O. avvia il procedimento per l'annullamento dell'attestazione oggetto di verifica.

La possibilità di difesa dell'impresa e della SOA interessate sono limitate:

- 1) in fase istruttoria ai documenti, informazioni e chiarimenti che possono essere richiesti dal Responsabile del procedimento;
- 2) in audizione, qualora il Consiglio dell'Autorità ritenga opportuno interloquire prima dell'adozione del provvedimento finale;
- 3) successivamente all'audizione nelle controdeduzioni, presentate nei 10 giorni successivi alla comunicazione delle risultanze istruttorie.

All'esito negativo per l'impresa della relativa deliberazione consiliare, da adottarsi entro 60 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento:

- il Consiglio dispone l'annullamento dell'attestazione;
- la notizia è inserita nel casellario informatico;
- l'U.O. competente avvia l'eventuale procedimento sanzionatorio per l'applicazione delle sanzioni nei confronti delle SOA.

Il provvedimento finale è, altresì, trasmesso all'impresa, alla SOA richiedente ed alla SOA vigilata.

*Referente:*

*Lorena Suffredini*

## 1/2012/V/5/S - Lavori pubblici - Autorità di vigilanza - nuove tariffe SOA.

### Riferimenti Internet:

<u>Numero</u>	<u>Data</u>	<u>Settore Merceologico</u>	<u>Argomento</u>
1/2012/S	29/03/2012	Edilizia	Qualificazione – Attestazioni SOA

Segnaliamo che, recentemente, l'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici ha emanato due comunicati indirizzati alle SOA che avranno dirette conseguenze sulle imprese.

Il primo comunicato(1) aggiorna la tariffa applicata dalle SOA per la qualificazione, imponendo alle imprese di pagare l'1,225% in più per attestarsi.

In particolare, l'aggiornamento annuale della tariffa, è determinato dalla variazione del coefficiente "R" di rivalutazione(2) che, è calcolato dall'ISTAT.

Il secondo comunicato(3) disciplina l'attività di designazione che compete all'Autorità qualora l'impresa non indichi a quale nuova SOA debba essere trasferita la documentazione in possesso di SOA decaduta dall'autorizzazione, fallita o che abbia cessato l'attività(4).

Al riguardo, il comunicato chiarisce che le imprese qualificate dalle SOA nelle condizioni suddette devono, infatti, indicare nel termine di 30 giorni le nuove SOA. Qualora ciò non avvenga, l'ufficio competente concede ulteriori 7 giorni, trascorsi i quali si procede al sorteggio pubblico.

Il sorteggio, effettuato anche in modalità informatica, provvede a distribuire in modo equo tra le SOA rimanenti le imprese, senza distinzioni territoriali o di grandezza.

Il verbale contenente il resoconto completo delle attività svolte nonché l'esito del sorteggio è reso noto ai soggetti interessati tra cui anche le SOA designate e la SOA tenuta a trasferire la documentazione.

Referente:

Lorena Suffredini

(1) N. 71 del 22 febbraio 2012.

(2) Presente nella formula contenuta nell'allegato "C" del D.P.R. n. 207/2010

(3) N. 72 del 22 febbraio 2012.

(4) Art. 73, comma 8 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

## 1/2012/V/6/S - Lavori pubblici - Autorità di vigilanza - decadenza attestato SOA e sistema sanzionatorio.

### Riferimenti Internet:

<u>Numero</u>	<u>Data</u>	<u>Settore Merceologico</u>	<u>Argomento</u>
1/2012/S	29/03/2012	Edilizia	Qualificazione – Attestazioni SOA

L'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ha fornito recentemente alcuni chiarimenti in materia di cause di decadenza dell'attestazione SOA(1).

In particolare, oggetto di attenzione è il caso di la nomina di un nuovo rappresentante legale da parte dell'impresa attestata, qualora quest'ultima non si sia resa disponibile a trasmettere alla SOA gli elementi probatori necessari per verificare i requisiti di ordine generale in capo a tale soggetto e, quindi, in capo all'impresa.

(1) Comunicato del Consiglio del 22 febbraio 2012.

Il Regolamento dei Contratti pubblici(2) prevede, infatti, un complesso sistema sanzionatorio a carico delle imprese che violino gli obblighi di comunicazione e informazione verso l'Autorità di vigilanza o verso la SOA(3), in ragione del quale le SOA stesse hanno, in certi casi, dichiarato la decadenza di alcune attestazioni, dopo aver sollecitato inutilmente le imprese a fornire le informazioni richieste.

L'Autorità ritiene, tuttavia, questa prassi non conforme alla disciplina normativa, in quanto, gli Organismi di Attestazione non possono adottare un provvedimento di decadenza dell'attestazione, dovendo, invece, trasmettere gli atti all'Autorità, affinché quest'ultima avvii opportunamente il procedimento.

E' evidente che tale chiarimento non riveste carattere meramente formale, poichè concede all'impresa più tempo per giustificare o sopperire alle omesse comunicazioni legate al nuovo rappresentate legale; ciò, infatti, potrà avvenire non più nei ristrettissimi termini cui è soggetta la procedura sanzionatoria innanzi alla SOA (massimo 30 giorni dal sollecito), ma anche successivamente nell'apposita procedura che l'Autorità avvia, trascorsi 15 giorni, concedendo 30 giorni per le necessarie comunicazioni dell'impresa.

Il principio è applicabile non solo al caso in esame, ma a tutti quelli in cui sia impedito alle SOA di verificare, dopo il rilascio dell'attestato, il permanere in capo all'impresa del possesso dei requisiti di carattere generale contenuti nell'articolo 38 del Codice dei contratti pubblici.

E' opportuno, quindi, prestare la massima attenzione alle comunicazioni delle Autorità e delle SOA, onde evitare l'applicazione di sanzioni amministrative che nella migliore ipotesi comportano sanzioni fino a un massimo di 25.822 euro, e, nella peggiore, sommano anche la sospensione o la decadenza dell'attestato.

Referente:

Lorena Suffredini

(2) DPR n. 207/2010 di attuazione del codice dei contratti pubblici.

(3) Artt. 74 del Regolamento e 6, c. 9, del D.L.gs. n. 163/2006, codice dei contratti pubblici.

## 1/2012/V/7/S - Qualificazione SOA e scadenza periodo transitorio.

### Riferimenti Internet:

<u>Numero</u>	<u>Data</u>	<u>Settore Merceologico</u>	<u>Argomento</u>
17/2012	3/05/2012	Edilizia	Qualificazione – Attestazione SOA

### IN BREVE

**8 giugno 2012: stringono i tempi per la rimissione dei certificati di esecuzione dei lavori nelle categorie "variate" e per adeguarsi ai nuovi bandi.**

Ricordiamo che a partire dall'8 giugno 2012 entrerà definitivamente in vigore, dopo 365 giorni di regime transitorio, l'intero corpo normativo del nuovo Regolamento sui contratti pubblici(1). Il 7 giugno sarà, pertanto, il termine ultimo di vigenza delle disposizioni del D.P.R. n. 34/2000, che ancora sono applicabili alla qualificazione, e di quelle del D.P.R. n. 554/1999 con riferimento all'elenco delle categorie superspecialistiche.

La disciplina transitoria è interamente normata dall'articolo 357 del nuovo Regolamento.

Riteniamo utile, pertanto, allegare un riepilogo sulle novità che la nuova disciplina prevede per il regime di qualificazione SOA, ricordando che i nostri uffici sono a disposizione per verificare la situazione dell'azienda e i necessari adempimenti, con particolare riferimento alle categorie variate.

Referente:

Lorena Suffredini

(1) D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.